



Divisione Servizi

*Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e
di Pubblicità Immobiliare*

**Modifiche apportate alla procedura DOCFA (nuova versione 4.00.5)
ed al relativo servizio di trasmissione telematica (SISTER)**

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Integrazione dell'elenco delle "destinazioni d'uso".....	3
3	Dichiarazioni rese ai sensi dell'art.1, comma 579, della legge 27 dicembre 2017, n. 205	5
4	Modifiche alla procedura Docfa riguardanti le dichiarazioni di variazione.....	9
5	Modifiche alla procedura Docfa riguardanti le dichiarazioni di nuova costruzione	11
6	Modifiche al servizio di trasmissione telematica (SISTER) delle dichiarazioni Docfa.....	14

1 PREMESSA

Nel presente documento sono descritte le modifiche apportate alla procedura Docfa con la nuova versione 4.00.5, connesse, in particolare, alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito “Legge”), in tema di accatastamento (nel corso del 2019) e di revisione del classamento di specifiche tipologie di unità immobiliari urbane¹ site nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale.

Per le dichiarazioni rese nel corso del 2019, sono altresì illustrate le modifiche apportate al sistema di trasmissione telematica, mediante la piattaforma SISTER, degli atti di aggiornamento Docfa concernenti le unità immobiliari di cui sopra.

2 INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DELLE “DESTINAZIONI D'USO”

Con specifico riferimento alla categoria catastale “E/I - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei”, l'elenco delle destinazioni d'uso compatibili è stato integrato con le seguenti nuove voci:

- cod. 1811: *Banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale adibite alle operazioni e ai servizi portuali e passeggeri;*
- cod. 1812: *Depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali;*
- cod. 1813: *Depositi doganali dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale.*

Per pronto riferimento, si riportano, di seguito, l'elenco completo ed aggiornato delle “destinazioni d'uso” e le regole di compatibilità con le categorie catastali dei gruppi D e E:

REGOLE DI COMPATIBILITÀ TRA CATEGORIA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO		
CATEGORIA CATASTALE	DESTINAZIONE D'USO (COMPATIBILE)	
	COD.	DESCRIZIONE
D/1 Opifici	0101	<i>Immobili in uso a centrali termoelettriche e turbogas</i>
	0102	<i>Immobili in uso a centrali idroelettriche</i>
	0103	<i>Immobili in uso a centrali eoliche</i>
	0104	<i>Immobili in uso a centrali fotovoltaiche</i>
	0105	<i>Immobili in uso a centrali per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili</i>
	0201	<i>Immobili per l'estrazione di minerali da cave e miniere</i>
	0202	<i>Immobili per l'estrazione di petrolio greggio e di gas</i>
	0301	<i>Capannoni industriali e costruzioni assimilabili per attività produttive</i>
	0302	<i>Siti industriali costituiti da aree occupate prevalentemente da impianti</i>
	0503	<i>Discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (con produzione annessa)</i>
	0504	<i>Immobili destinati al trattamento delle acque reflue (con produzione annessa)</i>
	1701	<i>Immobili destinati ad ospitare impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia</i>

¹ Trattasi delle banchine e delle aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali, delle connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, dei depositi strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, nonché delle banchine ed aree scoperte adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

**REGOLE DI COMPATIBILITÀ
TRA CATEGORIA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO**

CATEGORIA CATASTALE	DESTINAZIONE D'USO (COMPATIBILE)	
	COD.	DESCRIZIONE
D/2 <i>Alberghi e pensioni</i>	0901	<i>Alberghi e strutture simili</i>
	0902	<i>Residenze turistiche alberghiere, alloggi per vacanze e altre strutture per soggiorni brevi</i>
	0904	<i>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero</i>
D/3 <i>Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili</i>	1001	<i>Teatri, cinema, sale per concerti e arene</i>
D/4 <i>Case di cura e ospedali</i>	1201	<i>Ospedali</i>
	1203	<i>Strutture per l'assistenza sociale residenziale</i>
D/5 <i>Istituti di credito, cambio e assicurazione</i>	0602	<i>Immobili destinati ad attività del settore terziario provvisti di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria</i>
D/6 <i>Fabbricati e locali per esercizi sportivi</i>	1101	<i>Immobili destinati ad impianti sportivi</i>
	1102	<i>Palestre e piscine in fabbricati promiscui</i>
D/7 <i>Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni</i>	0402	<i>Magazzini e altre strutture di stoccaggio</i>
	0403	<i>Aree scoperte di stoccaggio</i>
	0501	<i>Discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (senza produzione annessa)</i>
	0502	<i>Immobili destinati al trattamento delle acque reflue (senza produzione annessa)</i>
	0706	<i>Autofficine meccaniche e carrozzerie ubicate in fabbricati industriali</i>
	1702	<i>Immobili destinati ad ospitare ripetitori di segnali audiovisivi</i>
	1703	<i>Immobili destinati ad ospitare impianti per la regolazione dei fluidi</i>
	1705	<i>Altri immobili realizzati per le specifiche esigenze di una attività industriale</i>
D/8 <i>Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni</i>	0401	<i>Interporti e terminal portuali</i>
	0601	<i>Uffici strutturati</i>
	0701	<i>Centri commerciali</i>
	0702	<i>Immobili destinati a grande distribuzione organizzata in fabbricati autonomi</i>
	0703	<i>Altri immobili destinati al commercio all'ingrosso o al dettaglio</i>
	0704	<i>Immobili destinati ad attività fieristiche</i>
	0705	<i>Autorimesse pluripiano e autosilos</i>
	0801	<i>Scuole</i>
	0802	<i>Istituti universitari e conservatori</i>
	0803	<i>Collegi e convitti, educandati e seminari</i>
	0804	<i>Accademie e scuole militari</i>
	0903	<i>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte</i>
	0905	<i>Immobili per servizi di ristorazione</i>
	1002	<i>Discoteche, sale da ballo e simili</i>
	1003	<i>Sale da gioco</i>
	1004	<i>Parchi di divertimento, tematici e zoo</i>
	1005	<i>Orti e giardini botanici</i>
	1006	<i>Stabilimenti balneari</i>
	1103	<i>Immobili destinati ad impianti di risalita commerciali non finalizzati al trasporto pubblico</i>
	1104	<i>Porti turistici</i>
	1105	<i>Aeroporti turistici o per voli non di linea</i>
	1202	<i>Stabilimenti termali</i>
	1301	<i>Immobili militari</i>
	1302	<i>Caserme destinate ai Corpi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>
1501	<i>Palazzi a destinazione terziaria o commerciale di pregio storico-artistico architettonico</i>	
1704	<i>Aree attrezzate per servizi ai veicoli</i>	
D/9 <i>Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio</i>	1601	<i>Costruzioni galleggianti e strutture assimilabili</i>

REGOLE DI COMPATIBILITA' TRA CATEGORIA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO		
CATEGORIA CATASTALE	DESTINAZIONE D'USO (COMPATIBILE)	
	COD.	DESCRIZIONE
D/10 <i>Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole</i>	1401	<i>Immobili destinati ad attività agrituristiche</i>
	1402	<i>Immobili destinati all'esercizio delle attività di coltivazione dei terreni e della silvicoltura</i>
	1403	<i>Immobili destinati all'attività di allevamento e ricovero di animali</i>
	1404	<i>Immobili destinati all'allevamento di prodotti di acquacoltura</i>
	1405	<i>Costruzione strumentale alla protezione delle piante</i>
	1406	<i>Costruzione strumentale alle attività di cui al comma 3 dell'art.2135 del Codice Civile</i>
	1407	<i>Immobili destinati all'attività di alpeggio in zona di montagna</i>
	1408	<i>Immobili destinati ad uso ufficio dell'azienda agricola</i>
	1409	<i>Immobili destinati all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso</i>
	1410	<i>Immobili strumentali alla produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche</i>
	1411	<i>Immobili strumentali alla produzione di energia elettrica da fonti agroforestali</i>
	1412	<i>Immobili strumentali alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli</i>
E/1 <i>Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei</i>	1801	<i>Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei</i>
	1811	<i>Banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale adibite alle operazioni e ai servizi portuali e passeggeri</i>
	1812	<i>Depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali</i>
	1813	<i>Depositi doganali dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale</i>
E/2 <i>Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio</i>	1806	<i>Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio</i>
E/3 <i>Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche</i>	1802	<i>Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche</i>
	1805	<i>Impianti per la distribuzione dei carburanti</i>
E/4 <i>Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche</i>	1803	<i>Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche</i>
E/5 <i>Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze</i>	1807	<i>Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze</i>
E/6 <i>Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale</i>	1808	<i>Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale</i>
E/7 <i>Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti</i>	1809	<i>Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti</i>
E/8 <i>Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia</i>	1804	<i>Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri, e le tombe di famiglia</i>
E/9 <i>Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del Gruppo E</i>	1810	<i>Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del Gruppo E</i>

3 DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 579, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'art. 1, comma 579, della Legge, sono redatte con riferimento ad una sola unità immobiliare urbana per ciascun documento di aggiornamento, e corredate della planimetria catastale dell'unità variata.

L'unità immobiliare urbana oggetto di tale tipologia di variazione mantiene immutato il proprio identificativo catastale originario.

- Per la compilazione del **Quadro B** (*Denuncia di Variazione - Dati generali*):
 - nella Sezione “*Tipologia documento*” dovrà essere indicata la specifica tipologia denominata “*Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017*”

Figura 1

Per tale *Tipologia di documento*:


- la Sezione “*Tipo mappale*” è inibita (non è possibile indicare né protocollo né data, trattandosi di atto di aggiornamento non connesso ad alcun intervento che comporta una variazione di rappresentazione dell’immobile nella mappa catastale);
- nella Sezione “*Unità Immobiliari*” è attivo il solo campo “*in variazione*”, nel quale dovrà essere indicata una sola unità immobiliare.




L'immissione di un numero diverso di unità immobiliari genererà, in fase di salvataggio del *Quadro B* tramite il tasto “OK”, il pertinente messaggio di errore bloccante;


- nella Sezione “Unità derivate” è attivo il solo campo “speciale e particolare e categorie F”, nel quale dovrà essere indicata una sola unità immobiliare urbana.

L'immissione di un numero diverso di unità immobiliari genererà, in fase di salvataggio del Quadro B tramite il tasto “OK”, il pertinente messaggio di errore bloccante, derivante dall'incongruenza tra il numero di unità variate e quello di unità derivate;



- nella Sezione “Causale di Presentazione” non dovrà essere indicata alcuna causale.

La causale relativa a tale specifica tipologia di atto sarà generata automaticamente in sede di registrazione in banca dati dell'atto di aggiornamento.



La selezione di una qualunque causale genererà, in fase di salvataggio del Quadro B tramite il tasto “OK”, il pertinente messaggio di errore bloccante.

➤ Per la compilazione del **Quadro U** (U.I.U. - Dati generali, Ubicazione e Classamento):

- la Sezione “Tipo Operazione” è automaticamente impostata su “V-Variata”, senza possibilità di modifica;
- nella Sezione “Dati di classamento proposti” è possibile indicare solo la categoria catastale E/1 e una delle destinazioni d'uso relative agli immobili di cui all'art. 1, comma 578, della Legge (individuate con i nuovi codici n. 1811, 1812 e 1813).




Figura 2

- l'indicazione di qualsiasi altra categoria catastale o di altra destinazione d'uso genererà, in fase di salvataggio del *Quadro U* tramite il tasto "OK", il pertinente messaggio di errore bloccante;




Figura 3

Le variazioni catastali rese ai sensi dell'art. 1, comma 579, della Legge, non sono connesse alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, ma sono finalizzate esclusivamente alla rideterminazione del classamento degli immobili di cui al comma 578 della stessa Legge, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1. Attesa, pertanto, la natura delle suddette dichiarazioni di variazione, in fase di accettazione tali atti di aggiornamento vengono sottoposti, da parte dei competenti Uffici Provinciali-Territorio, oltre agli usuali controlli già previsti per la generalità delle dichiarazioni di variazione, alle ulteriori verifiche di coerenza concernenti, in particolare, la rappresentazione planimetrica della unità immobiliare variata. Al riguardo, si precisa che la variazione in argomento non è compatibile con modifiche di sagoma/consistenza/distribuzione degli spazi dell'unità immobiliare già censita, in relazione alle quali sussiste l'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto².

Laddove la dichiarazione di variazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 579, della Legge riguarda un "*immobile destinato a deposito, diverso da quelli doganali*", la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dallo stesso comma 579, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della stessa³.

Il mancato rispetto delle suddette previsioni comporta la non registrabilità dell'atto di aggiornamento e la restituzione dello stesso al professionista che lo ha presentato con l'indicazione delle relative motivazioni.

4 MODIFICHE ALLA PROCEDURA DOCFA RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

L'attribuzione della categoria catastale E/1 alle unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 578, della Legge è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fatta eccezione per le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell'art. 1, comma 579, della Legge, per tutte le altre tipologie di documenti di variazione (dichiarazioni ordinarie, dichiarazioni resa ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ecc.) sono stati implementati controlli automatici di compatibilità tra la data di completamento della variazione (cosiddetta fine lavori) e il classamento proposto.

In particolare, quando nel *Quadro B* è selezionata una tra le opzioni di *Tipologia dichiarazione* diversa da quella denominata "*Dichiarazione resa ai sensi dell'Art. 1, comma 579, L. n. 205/2017*":

- se la data di "fine lavori" indicata nel documento è antecedente al 2 dicembre 2019 (trattandosi, dunque, di una dichiarazione di variazione il cui termine di presentazione in catasto scade nel 2019), per le unità immobiliari dichiarate non può essere proposto il

² Si precisa che, ai fini del controllo di rispondenza tra la planimetria presentata unitamente alla dichiarazione di variazione per la revisione del classamento e quella già agli atti del catasto, assumono rilievo solo le incoerenze che rappresentano fattispecie per le quali è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale, ai sensi dell'art. 17, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Tali incoerenze comportano la non registrabilità dell'atto di aggiornamento e la restituzione dello stesso al professionista. Di contro, a titolo esemplificativo, non rientrano in tali fattispecie i modesti interventi edilizi che non alterano la natura, lo sviluppo plani-volumetrico e la consistenza delle componenti costituenti l'unità immobiliare e che, pertanto, non hanno diretta influenza sul classamento e sulla determinazione della rendita catastale della stessa.

³ Trattandosi, di norma, di dichiarazione allegata ad un atto di aggiornamento catastale trasmesso telematicamente che non è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

classamento in categoria E/1 con indicazione di una delle destinazioni d'uso di nuova introduzione (codici n. 1811, 1812 e 1813).

Pertanto, se all'unità immobiliare dichiarata è attribuita una delle suddette destinazioni d'uso, al salvataggio del *Quadro U* tramite il tasto "OK", comparirà il seguente messaggio di errore bloccante:




Figura 4

Premendo il tasto "OK" di tale messaggio, viene riattivato il *Quadro U*, nel quale è possibile modificare i dati di classamento proposti.

- se la data di fine lavori indicata nel documento è compresa tra il 2 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2019 (trattandosi, dunque, di una dichiarazione di variazione il cui termine di presentazione in catasto scade nel 2020), per le unità immobiliari dichiarate può essere proposto il classamento in categoria E/1 con indicazione di una delle destinazioni d'uso di nuova introduzione (codici n. 1811, 1812 e 1813) solo se l'atto di aggiornamento è presentato in catasto a partire dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, se all'unità immobiliare dichiarata è attribuita una delle suddette destinazioni d'uso, al salvataggio del *Quadro U* tramite il tasto "OK", comparirà il seguente messaggio con richiesta di conferma dei dati inseriti:




Figura 5

Premendo il tasto “SI” di tale messaggio (conferma del classamento proposto), il *Quadro U* viene salvato ed è possibile proseguire nella redazione dell’atto di aggiornamento (si ribadisce che l’atto così compilato - ossia con classamento proposto delle unità immobiliari dichiarate in categoria E/1 ed indicazione delle nuove destinazioni d’uso - può essere presentato in catasto solo a decorrere dal 1° gennaio 2020; laddove presentato in data anteriore, il servizio telematico di trasmissione SISTER ne impedisce l’acquisizione - cfr. successivo Paragrafo 6).

Premendo, invece, il tasto “NO” del suddetto messaggio, viene riattivato il *Quadro U*, nel quale è possibile modificare i dati di classamento proposti.

5 MODIFICHE ALLA PROCEDURA DOCFA RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE

L’art. 1, comma 580, della Legge prevede che per le dichiarazioni di nuova costruzione, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578.

Attesa tale previsione, per le dichiarazioni di nuova costruzione sono stati implementati controlli automatici di compatibilità tra la data di ultimazione dei lavori e il classamento proposto.

In particolare:

- se la data di ultimazione dei lavori indicata nel *Quadro U* è antecedente al 2 dicembre 2019 (trattandosi, dunque, di una dichiarazione di nuova costruzione il cui termine di presentazione in catasto scade nel 2019), per le unità immobiliari dichiarate non può essere

proposto il classamento in categoria E/1 con indicazione di una delle destinazioni d'uso di nuova introduzione (codici n. 1811, 1812 e 1813).

Pertanto, se all'unità immobiliare dichiarata è attribuita una delle suddette destinazioni d'uso, al salvataggio del *Quadro U* tramite il tasto "OK", comparirà il seguente messaggio di errore bloccante:




Figura 6

Premendo il tasto "OK" di tale messaggio, viene riattivato il *Quadro U*, nel quale è possibile modificare i dati di classamento proposti.

- se la data di fine lavori è compresa tra il 2 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2019 (trattandosi, dunque, di una dichiarazione di nuova costruzione il cui termine di presentazione in catasto scade nel 2020), per le unità immobiliari dichiarate può essere proposto il classamento in categoria E/1 con indicazione di una delle destinazioni d'uso di nuova introduzione (codici n. 1811, 1812 e 1813) solo se l'atto di aggiornamento è presentato in catasto a partire dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, se all'unità immobiliare dichiarata è attribuita una delle suddette destinazioni d'uso, al salvataggio del *Quadro U* tramite il tasto "OK", comparirà il seguente messaggio con richiesta di conferma dei dati inseriti:




Figura 7

Premendo il tasto “SI” di tale messaggio (conferma del classamento proposto), il *Quadro U* viene salvato ed è possibile proseguire nella redazione dell’atto di aggiornamento (si precisa che l’atto così compilato - ossia con classamento proposto delle unità immobiliari dichiarate in categoria E/1 ed indicazione delle nuove destinazioni d’uso - può essere presentato in catasto solo a decorrere dal 1° gennaio 2020; laddove presentato in data anteriore, il servizio telematico di trasmissione SISTER ne impedisce l’acquisizione - cfr. successivo Paragrafo 6).

Premendo, invece, il tasto “NO” del suddetto messaggio, viene riattivato il *Quadro U*, nel quale è possibile modificare i dati di classamento proposti.

N.B.

Affinché i competenti Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia possano provvedere d’ufficio alla revisione del classamento secondo le previsioni di cui al menzionato comma 580 (laddove gli intestatari catastali, ovvero i concessionari, non si siano avvalsi della possibilità di presentare per i suddetti immobili una successiva dichiarazione di variazione ai sensi del comma 579), è essenziale che le dichiarazioni di nuove costruzioni concernenti gli immobili di cui all’art. 1, comma 578, della Legge siano corredate di esplicita indicazione, espressa in relazione tecnica (allegata al documento o inserita direttamente nel *Quadro D* dello stesso) ovvero mediante allegazione di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla rispondenza degli immobili dichiarati ai requisiti di cui al menzionato comma 578.

Si riporta, di seguito, un esempio di tale specifica indicazione riportata direttamente nel campo “*Note relative al documento e Relazione Tecnica*” del *Quadro D* dell’atto di aggiornamento:




Figura 8

6 MODIFICHE AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA (SISTER) DELLE DICHIARAZIONI DOCFA


In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, commi 578 e seguenti, della Legge, sono stati implementati ulteriori controlli automatici di completezza e coerenza degli atti di aggiornamento Docfa trasmessi attraverso il canale telematico (SISTER).

In particolare:

- a. attese le previsioni di cui al comma 579 della Legge in merito alle dichiarazioni sostitutive da allegare agli atti di aggiornamento, in caso di trasmissione di dichiarazioni di variazione Docfa di tipologia “*Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017*” relative ad unità immobiliari con destinazione d’uso proposta *cod. 1812 - Depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali*, all’atto di aggiornamento deve essere necessariamente allegata la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all’utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale.

Pertanto, per tale tipologia di atti di aggiornamento finalizzati alla rideterminazione del classamento dei depositi di cui sopra, l’assenza di allegati rende l’atto di aggiornamento incompleto e costituisce motivo di non accettazione dello stesso, direttamente rilevato dal sistema di trasmissione telematica (SISTER).

In tale evenienza, il sistema di trasmissione telematica recapita al professionista redattore dell'atto incompleto la seguente ricevuta di mancata accettazione, con la relativa motivazione:



The image shows a receipt from Agenzia Entrate. At the top left is the logo for Agenzia Entrate, which includes a stylized globe and the text 'agenzia entrate'. To the right of the logo is the Italian coat of arms. Below the logo, the text reads 'Ricevuta di Trasmissione del: ora:'. Underneath, there are fields for 'Data invio:' and 'Ora invio:'. Further down, it says 'Dati Identificativi' followed by 'Identificativo attribuito dall'Amministrazione :' and 'Identificativo del tecnico mittente:'. A red-bordered box highlights the following text: 'Il file non e' stato accettato per il seguente motivo : Per la tipologia di documento selezionata, il classamento in categoria E/1 delle uiu con destinazione d'uso cod.1812 (Depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali) richiede obbligatoriamente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art.1, comma 579, della legge n.205 del 2017.'

Figura 9

- b. attese le previsioni di cui al comma 578 della Legge in merito alla decorrenza dei nuovi criteri di classamento, fino al 31 dicembre 2019 (compreso) non risulta possibile la trasmissione di dichiarazioni di variazione relative a unità immobiliari per le quali è proposto il classamento in categoria E/1 con indicazione di una delle destinazioni d'uso di nuova introduzione (codici n. 1811, 1812 e 1813), quando la *Tipologia Documento* è diversa da “*Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017*”.

In tale evenienza, il sistema di trasmissione telematica recapita al professionista redattore dell'atto non conforme alle previsioni di legge la seguente ricevuta di mancata accettazione, con la relativa motivazione:

